

## **Contraffazione – responsabilità del sottoscrittore autografo e di quello non autografo - appropriazione di cosa smarrita aut ricettazione**

In materia di contraffazione la prova di chi abbia materialmente contraffatto i documenti in oggetto non comporta l'esclusione della responsabilità dell'imputato nell'ipotesi in cui la specifica indicazione, su di essi, dei suoi dati identificativi, nonché l'apposizione della sua sottoscrizione autografa e della sua ritrazione fotografica implicino perlomeno un suo diretto concorso morale nei reati, ovvero un ruolo di mandante della falsificazione.

Sicché, ove pure non sia stato l'imputato in persona a formare e compilare i detti documenti ma abbia contribuito col suo specifico apporto individualizzante e integrativo del contenuto ad effettuare la falsificazione, la sua responsabilità va affermata almeno a titolo di concorso diretto nel reato.

Si configura il reato di appropriazione di cosa smarrita quando la cosa sia uscita definitivamente dalla sfera di disponibilità del legittimo possessore e questi non sia in grado di ripristinare su di essa il primitivo potere, si ha invece ricettazione quando la cosa sia ricollegabile al suo proprietario (nel caso in cui ad esempio sulla base delle annotazioni contenute su un assegno sia agevole risalire al titolare del conto su cui è tratto).

N. 213/12 Reg. Gen.

N. 2808/09 R.G.N.R.

Data deposito \_\_\_\_\_

Data irrevocabilità' \_\_\_\_\_

N. 185/14 Reg. Sent.

N. \_\_\_\_\_ Reg. esec.

N. \_\_\_\_\_ campione penale

Redatta scheda il \_\_\_\_\_



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Penale di NOVARA**

in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Gianfranco Pezone,

nella udienza del 5/2/2014 con l'intervento del P.M. in persona del dr. Vezio Vicuna, delegato dal Procuratore della Repubblica di Novara, dell'Avv. Filippo Bertozzi, del Foro di Novara, di ufficio, per l'imputato, e con l'assistenza del cancelliere Gennaro Ciotola, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa penale di primo grado

CONTRO

XXX - libero –

CONTUMACE

IMPUTATO

Vedi foglio allegato

Le parti hanno concluso come segue:

***P.M.:***

previa concessione delle attenuanti generiche, ritenuto più grave il reato sub C), condanna alla pena di anni due di reclusione e €. 600 di multa.

***L'Avv. F. Bertozzi per l'imputato:*** assoluzione da tutti i reati perché il fatto non sussiste o non costituisce reato; in subordine, per i reato sub A) e B), previa riqualificazione nell'ipotesi di uso di atto falso e concessione delle attenuanti generiche, condanna al minimo della pena con i benefici di legge.

**MOTIVAZIONE**

**FATTO E DIRITTO**

All'esito dell'udienza preliminare, in data 15.2.2012, il GUP in sede emetteva il decreto con il quale veniva disposto il giudizio innanzi a questo Tribunale, in composizione monocratica, nei confronti di XXX in ordine ai reati indicati in epigrafe.

Sulla contumacia del prevenuto si procedeva, quindi, al pubblico dibattimento nel corso del quale, ammesse le prove orali e documentali richieste dalle parti, giusta ordinanza che qui si richiama, veniva escusso - quale testimone - R.

All'udienza del 5.6.2013, mutato il giudicante, è stata disposta la rinnovazione dibattimentale di talché, ribadita l'ammissione delle prove, su espresso accordo delle parti il Tribunale ha dichiarato l'utilizzabilità degli atti istruttori compiuti in precedenza, disponendo il prosieguo dell'assunzione testimoniale.

All'odierna udienza, sentito M, previa indicazione degli atti utilizzabili ai fini della decisione ai sensi dell'art. 511, co. 5°, c.p.p., il P.M. e il difensore dell'imputato hanno svolto la discussione finale, rassegnando le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe.

Il Giudice ha deciso come da dispositivo letto immediatamente in udienza, riservando la redazione dei motivi della decisione ed il deposito della sentenza nel termine ordinario di giorni quindici.

Osserva il Tribunale che, alla luce delle emergenze probatorie, XXX va senz'altro dichiarato colpevole dei reati ascrittigli.

Invero, in punto di fatto, le risultanze istruttorie hanno esitato quanto segue.

Il 26.4.2003 R si presentava avanti ai CC di Cerro Maggiore ove denunciava lo smarrimento della propria borsa contenente, tra l'altro, i propri documenti, denaro, un libretto degli assegni bancari in bianco, chiavi ed altri effetti personali.

Successivamente, la borsa veniva ritrovata ancorché priva in particolare degli assegni.

Ella provvedeva poi a segnalare in banca lo smarrimento dei titoli pertinenti al c/c n. 1522/2 acceso c/o la Banca di Legnano (cfr., doc. in atti).

L'agente della Polfer M ha dichiarato che il 5.6.2009, nel corso di un normale servizio di Istituto presso la Stazione F.S. di Novara, provvedeva al controllo di due cittadini extracomunitari invitandoli a fornire i documenti di identificazione.

Uno dei due, poi identificato nell'odierno imputato, esibiva in un secondo momento un permesso di soggiorno e una carta di identità apparentemente rilasciati, rispettivamente, dalla Questura P.S. e dal Comune di Milano.

All'interno di tali documenti vi era custodito anche l'assegno indicato al capo C), avente importo di € 8.000,00.

Da subito insospettitisi, gli operanti eseguivano immediati mirati accertamenti, riscontrando che entrambi i documenti personali erano contraffatti.

Infatti, per come comunicato dalla Questura P.S. di Milano, mai era stato rilasciato il permesso di soggiorno a XXX, laddove il numero progressivo SMI562479 indicato sul documento da lui esibito era inesistente, mentre il codice alfanumerico 08MI100567 impresso sopra la fotografia risultava associato al permesso elettronico rilasciato il 1.11.2008 a R.A. , cittadino filippino, valido fino al 31.10.2010 (cfr., nota in atti).

Per come invece segnalato dal Comune di Milano, mai risultava essere stata rilasciata la carta di identità a XXX – mai iscritto all’anagrafe milanese -, laddove la carta di identità di cui costui era in possesso n. AO8887029 era stata rilasciata il 10.10.2008 a El M, cittadino egiziano (cfr., nota in atti).

Il teste ha poi confermato che l’assegno in possesso dell’imputato era uno dei titoli facenti parte del blocchetto denunciato smarrito da R.

Sicché, tutta tale documentazione veniva sequestrata (cfr., verbale di atti).

Infine, M ha riferito che al momento dei fatti l’imputato affermava di aver acquistato quei documenti da certo Mustapha, pagandoli la somma di €. 250,00.

Così sinteticamente ricostruiti gli esiti dell’attività istruttoria, anzi tutto deve rilevarsi che non sussiste alcun ragionevole dubbio sull’accertamento dei fatti, così come accertati dalla P.G. e riscontrati dalla deposizione della P.O. e dalla eloquente documentazione acquisita.

Essendo pacificamente emersa la contraffazione sia del permesso di soggiorno che della carta di identità posseduti dal prevenuto, ritiene il giudice certamente corretta la definizione giuridica della condotta illecita prospettata dal PM carico del predetto.

Infatti, a nulla rileva la prova di chi abbia materialmente contraffatto i predetti documenti, atteso che la specifica indicazione su di essi dei dati identificativi dell’imputato, e l’apposizione della sua sottoscrizione autografa e della sua ritrazione fotografica, rendono ampia ragione perlomeno del suo diretto concorso morale nei reati, ovvero del suo ruolo di mandante della falsificazione.

Sicché, ove pure non fosse stato personalmente XXX a formare e compilare i detti documenti, il suo specifico apporto individualizzante e integrativo del contenuto era necessario e determinante per effettuare la falsificazione, così concorrendo direttamente nel reato.

La generica indicazione rassegnata dal prevenuto alla Polfer circa l’acquisto da tale Mustapha n.m.i. nulla interferisce su tali conclusioni.

Con riferimento invece alla imputazione sub C) anzi tutto occorre dire che colui che entra in possesso di un assegno bancario smarrito risponde non di appropriazione di cosa smarrita - che si configura solo quando la cosa sia uscita definitivamente dalla sfera di disponibilità del legittimo possessore e questi non sia in grado di ripristinare su di essa il primitivo potere - bensì di ricettazione, che si configura invece quando la cosa sia ancora ricollegabile al suo proprietario,

poiché sulla base delle annotazioni contenute nell'assegno è agevole risalire al titolare del conto su cui è tratto.

Orbene, a fronte dell'elemento oggettivo del reato, costituito dal possesso dell'assegno anni prima smarrito dalla titolare del c/c bancario, alcuna giustificazione è stata mai rassegnata dall'imputato in guisa da escludere la consapevolezza della origine illecita del titolo.

Del resto, in tema di ricettazione la prova del dolo eccezionalmente è diretta, traendosi invece, di norma, dalla sussistenza di elementi indiziari e da valutazioni logiche connesse al comportamento dell'imputato. In particolare, tale prova è agevole desumere nell'ipotesi in cui quest'ultimo sia in possesso di una cosa di provenienza delittuosa e non fornisca alcuna attendibile giustificazione al riguardo del possesso medesimo. Se, quindi, dall'imputato non viene fornita alcuna giustificazione del possesso della *res* o se tale giustificazione è inverosimile sulla base dei canoni di comune esperienza, deve ritenersi assolto l'onere dell'accusa di dimostrare la sussistenza del reato e legittimamente il giudice può trarne il suo convincimento dell'esistenza del dolo (Cass. pen., sez. II, 19.9.2000 n. 9861).

Peraltro, il reato di ricettazione non richiede, per la sua configurazione, la conoscenza precisa e completa del delitto presupposto, essendo sufficiente ad integrare l'elemento soggettivo anche il dolo eventuale, sussistente in caso di consapevolezza, anche non assoluta, da parte dell'agente di acquistare cose di provenienza illecita, a nulla rilevando che nella psiche di costui si sia affacciato il dubbio circa la provenienza delittuosa del bene.

Nel caso di specie, mai l'imputato ha ritenuto di fornire benché minima spiegazione in ordine alla provenienza del titolo, e cioè da chi, in quali circostanze e per quale causale lo ebbe a ricevere.

Sicché, deve ritenersi che l'imputato fosse consapevole della origine illecita dell'assegno che comunque acquistava al fine di trarne un chiaro profitto personale, in ragione della natura e funzione giuridico-economica del bene.

Nulla peraltro rileva la firma di traenza di tale A. H. ai fini di comprendere la provenienza del titolo, attesa la mancanza di qualsivoglia concreto dato che potesse condurre alla identificazione di tale soggetto.

Ritiene il giudice che avuto riguardo all'importo del titolo e a tutte le circostanze dell'azione può senz'altro ravvisarsi l'attenuante speciale del fatto di particolare tenuità.

Per converso, non sussiste alcuna seria e concreta ragione per cui concedere le attenuanti generiche, stante la pluralità dei reati commessi e potendo essere salvaguardata ogni concreta esigenza di adeguatezza della pena con la riconosciuta attenuante speciale.

Tutti i reati vanno avvinti dal nesso della continuazione, trattandosi di condotte omogenee commesse nello stesso contesto e, quindi, sintomaticamente esecutive del medesimo disegno

criminoso.

Dunque, va affermata la penale responsabilità di XXX in ordine ai reati ascrittigli, per cui, valutati comparativamente gli elementi tutti di cui all'art. 133 c.p., si stima conforme a giustizia condannarlo alla pena di anni uno mesi sei di reclusione e €. 400 di multa, cui si perviene dalla pena base per il reato più grave sub C) di anni uno di reclusione €. 300 di multa, aumentata, in ugual misura, per i reati sub A) e B) alla pena inflitta.

Segue, per legge, la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.

Ricorrendo i presupposti di legge, ed essendo, in particolare, presumibile, alla luce della vicenda giudiziaria patita, che l'imputato si asterrà in futuro dal commettere ulteriori reati, può essere concessa la sospensione condizionale della pena, e, trattandosi di prima condanna, anche il beneficio della non menzione nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta dei privati.

Conformemente a quanto accertato, va dichiarata la falsità del permesso di soggiorno e della carta di identità in sequestro.

Tale documentazione e l'assegno sequestrati, siccome riutilizzabili a fini illeciti, vanno confiscati e uniti agli atti.

La complessità delle argomentazioni giuridiche ha impedito la redazione immediata della sentenza con conseguente deposito della stessa nel termine dispositivo di giorni 15.

### **P. Q. M.**

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p., 648 co. 2°, 81 cpv., 163 e ss., 175 c.p.;

dichiara XXX colpevole dei reati ascrittigli, e, riconosciuta sub C) l'attenuante del fatto di particolare tenuità, ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di anni uno mesi sei di reclusione e €. 400 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Pena sospesa alle condizioni di legge e beneficio della non menzione.

Visto l'art. 537 c.p.p.;

dichiara la falsità del permesso di soggiorno e della carta di identità in sequestro.

Visto l'art. 240 c.p.;

dispone la confisca e unione agli atti della documentazione in sequestro.

Novara, li 5.2.2014

IL GIUDICE

*Dr. Gianfranco Pezone*